

FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH

Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo
di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

PARTE SPECIALE

NOTA INTRODUTTIVA – MAPPATURA DEI RISCHI.

Il presente documento: “Parte Speciale” è parte integrante del Modello Organizzativo previsto dal Decreto ed ha l’obiettivo di esporre le fattispecie di reato valutate potenzialmente applicabili al contesto operativo della Fondazione dandone specifica motivazione.

In particolare, la presente Parte Speciale si sviluppa quindi nelle seguenti sezioni:

- La tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte A);
- La fattispecie di corruzione tra privati (Parte B);
- La tipologia dei reati in materia di antiriciclaggio (Parte C);
- La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Parte D);
- La tipologia dei reati in tema di delitti informatici riferibili alle risorse ed ai sistemi aziendali (Parte E).
- La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto di autore (Parte F).

Nelle singole sezioni - Allegato 2 - per ciascuna delle fattispecie di reato si è provveduto ad associare:

- le principali tipologie di operazioni “a rischio” svolte nell’ambito della Fondazione (c.d. Attività sensibili);
- le attività da cui possono originarsi le attività illecite;
- le responsabilità delle aree a rischio.

**FATTISPECIE DI REATO CHE, IN BASE ALLE ANALISI SVILUPPATE, POSSONO RITENERSI
POTENZIALMENTE APPLICABILI AL CONTESTO OPERATIVO DELLA FONDAZIONE**

Parte "A" - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, di organi e di agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici e che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività;
- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico.

Qualora nello svolgimento della propria attività, dovessero sorgere problematiche interpretative sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei Soggetti Destinatari dovrà rivolgersi all'Organismo di vigilanza per i chiarimenti opportuni.

2. Le Fattispecie di Reato contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

L'art. 26 del Decreto configura per tali reati anche il caso del tentativo.

- **Truffa (art. 640, secondo comma n. 1, c.p.)**

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Questo tipo di reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante la presentazione di dichiarazioni o l'utilizzo di documenti falsi, oppure, mediante anche l'omissione di informazioni dovute, si ottengano senza averne diritto, finanziamenti, contributi o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante la presentazione di dichiarazioni o l'utilizzo di documenti falsi, oppure, mediante anche l'omissione di informazioni dovute, si ottengano senza averne diritto, finanziamenti, contributi o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

(Normativa aggiornata con legge 6/11/2012 n.190. (Legge Severino))

Nella prima fattispecie il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Nella seconda fattispecie il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 - c.p.)**

Tale reato prevede la punibilità del pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

(così modificato dall'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Tale reato prevede la punibilità del pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis c.p. prevede le circostanze aggravanti della condotta di cui all'art. 319 c.p.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali si applicano anche ai privati che danno o promettono ai primi denaro o altre utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale reato prevede la punibilità dell'incaricato di un pubblico servizio nei casi di cui all'art. 319 c.p. e della persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato nei casi di cui all'art. 318 c.p.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro od altre utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio, o a chi offra o prometta denaro od altre utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 318 e 319 c.p.

3. Perché le suddette fattispecie di reati potrebbero potenzialmente interessare l'ambito operativo della Fondazione.

Tra i Soci fondatori vi sono la Regione Lazio, il Comune di Roma Capitale e la Città Metropolitana (ex Provincia di Roma la Provincia. Ciò comporta:

- l'assoggettamento della Fondazione in varia misura alle norme della PA in tema di prevenzione della corruzione;
- la percezione di contributi e finanziamenti da parte di istituzioni; pubbliche ed in particolare da parte dei soci fondatori;

Nella qualità di "Onlus" registrata all'Agenzia delle Entrate la Fondazione può essere destinataria di fondi derivanti dal "5x1000". Essa è soggetta a regole restrittive in tema di attività effettivamente svolta (è esclusa attività svolta a fine di lucro) ed i temi di erogazione o di utilizzo di fondi propri.

Inoltre, è soggetta in via generale a verifiche/ispezioni da parte di Enti Pubblici ed Organi di Vigilanza, così come può essere interessata ad attività che richiedono autorizzazioni di legge per eventuali lavori di manutenzione straordinaria od omologazioni, concessioni e autorizzazioni in genere.

4. Altre fattispecie di reato in tema di Pubblica Amministrazione alle quali, nel caso della Fondazione, è associabile un livello di rischio molto basso, remoto o assente.

- **Corruzione in atti giudiziari** in quanto il contenzioso della Fondazione è pressoché inesistente ed il ricorso a tipologie di atti giudiziari non fa parte del "core business" della stessa;
- **Frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione**, in quanto le attività aziendali non prevedono accessi diretti ad archivi della Pubblica Amministrazione;
- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

Il reato non è applicabile in quanto la Fondazione non realizza opere e non svolge attività di interesse pubblico finanziate.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Il reato non è applicabile in quanto sono escluse, per la natura dell'attività, operazioni con il coinvolgimento diretto di membri e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Parte “B” – REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. I riferimenti normativi.

Il Decreto legislativo del 15/03/2017 n° 38, pubblicato sulla G.U. del 30/03/2017, ha apportato alcune ulteriori variazioni rispetto a quanto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 anche ricordata come “legge Severino”.

La normativa sulla fattispecie di reato di corruzione tra privati è inserita nel presente Modello sia in quanto la stessa individua le responsabilità amministrative dell’Ente richiamando il D.lgs. 231/01, sia, più in generale, per quanto riguarda il complesso delle norme pubbliche in tema di prevenzione alla corruzione (si rimanda alla Parte Generale – punto 6).

2. Le fattispecie di reato

L’art. 2635 del Codice Civile c.c. primo comma recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”.

In pratica, la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La fattispecie è dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Inoltre, l’art. 2635-bis del Codice Civile dispone, in tema di “istigazione alla corruzione tra privati” quanto segue:

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta

un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.».

Di fatto, la formulazione dell'art. 2635-bis del Codice Civile prevede le seguenti due ipotesi:

- a. l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata;
- b. la sollecitazione per sé o per altri, anche per interposta persona, di una promessa o di dazione di denaro o di altre utilità', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. Perché le suddette fattispecie di reato potrebbero potenzialmente interessare l'ambito operativo della Fondazione.

Numerosi sono i rapporti che la Fondazione mantiene con terze parti sia per le attività istituzionali (eventi, mostre, convegni) sia per quanto riguarda la necessaria operatività: fornitori di beni e servizi, personale e collaboratori ecc.

È rilevante osservare che la norma si applica la corrotta e non al corruttore: si va cioè a colpire l'organizzazione in cui opera il soggetto corrotto in quanto l'Ente subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

1. PARTE "C" - REATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

2. Le Fattispecie di Reati sull'Antiriciclaggio

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Di conseguenza si è avuta una riorganizzazione della nostra legislazione in materia di antiriciclaggio.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa dipendente da reato ex Decreto il terzo comma dell'art. 63 del D.lgs. 231/2007 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter del c.p.).

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 octies del Decreto che in quanto potenzialmente applicabili per la Fondazione.

L'art. 26 configura per tali reati anche il caso del tentativo.

I reati sono quelli previsti dal codice penale ed in particolare:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Riciclaggio (art 648 bis c.p.)**

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il primo comma dell'art. 2 del D.lgs. 231/2007 definisce la nozione di riciclaggio, come:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

3. Perché le suddette fattispecie di reati potrebbero potenzialmente interessare l'ambito operativo della Fondazione.

L'analisi delle operazioni svolte dalla Fondazione ha consentito di individuare alcune attività per le quali potrebbero sussistere rischi di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si particolare riferimento alle operazioni che vengono svolte con soggetti terzi (esempio: fornitori di bene e servizi); alle procedure di incasso di contributi volontari da parte di terzi ed alle transazioni finanziarie in genere.

PARTE "D" - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le Fattispecie di Reati in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto l'art. 25 septies del Decreto che prevede la sanzionabilità dell'Ente nei casi di accadimento di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, gli articoli del codice penale che vengono richiamati sono i seguenti:

- **Reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena può essere maggiore.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

- **Reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o gravissime.

A norma dell'art. 583 c.p.:

- la lesione personale è grave 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- la lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Se le lesioni gravi o gravissime sono commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ambientale ed alla salute sul lavoro.

In tale circostanza, assume quindi rilievo la legislazione prevenzionistica vigente fra cui la normativa di cui al Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre alle altre disposizioni di prevenzione e protezione dei lavoratori vigenti nel nostro ordinamento.

Fra queste ultime si segnala la rilevanza in materia dell'art. 2087 del codice civile espressione del più generale precetto di cui al secondo comma dell'art. 41 della Costituzione, che sancisce il principio generale secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

In tale ambito sono stati presi in considerazione i requisiti richiesti dall'art. 30 del TU per l'attuazione ed il funzionamento del Modello Organizzativo per quanto applicabili alla fattispecie aziendale.

2. Perché le suddette fattispecie di reati potrebbero potenzialmente interessare l'ambito operativo della Fondazione.

Il rischio è individuabile sia con riferimento ai locali della sede operativa, sia ai locali espositivi (Palazzo dei Vallati).

PARTE "E" - REATI IN TEMA DI DELITTI INFORMATICI RIFERIBILI ALLE RISORSE E SISTEMI DELLA FONDAZIONE.

1. Le fattispecie di reato:

- Falsità di documenti informatici (art. 491 bis)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater).

2. **Perché le suddette fattispecie di reati potrebbero potenzialmente interessare l'ambito operativo della Fondazione**

La Fondazione utilizza sistemi informatici prevalentemente consistenti in personal computer collegati in rete.

La stessa fa largo utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica (internet, posta elettronica, etc.)

E' possibile inoltre l'utilizzo di supporti esterni elettronici (CD rom, "pen drive", etc).

Sussiste quindi la possibilità di attività illecite finalizzate alla distruzione o alla manipolazione dei dati informatici.

PARTE F - LA TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.

1. Le Fattispecie dei Reati in tema di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25 – novies del D.lgs. 231/01 fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Si espongono le principali casistiche che possono ritenersi potenzialmente applicabili nell'ambito delle operazioni svolte dalla Fondazione.

Le fattispecie contenute nell'art 171 sono riferite principalmente a:

- riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o in commercio di un'opera altrui,
- rivelazione del contenuto dell'opera prima che sia reso pubblico,
- introduzione e messa in circolazione nel territorio dello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana,
- rappresentazione e/o proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
- esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- riproduzione o rappresentazione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare.

L'art 171-bis disciplina gli illeciti che derivano dalla duplicazione a scopo di profitto di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)

L'art. 171-Ter disciplina le seguenti principali casistiche:

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai due punti che precedono;
- detenzione per la vendita o la distribuzione, vendita o noleggio al pubblico via radio o televisione o con qualsiasi altro procedimento di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

2. **Perché le suddette fattispecie di reati potrebbero potenzialmente interessare l'ambito operativo della Fondazione**

L'attività della Fondazione prevede la raccolta di documenti in qualunque forma: cartacea, informatica, multimediale ecc., nonché la diffusione di documentazione in occasione di convegni eventi o su specifica richiesta, mantenendo sempre il principio della mancanza del fine di lucro.

È pertanto necessario che tale attività sia svolta salvaguardando gli obblighi di legge in materia ed in particolare gli obblighi SIAE.